

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO	- Presidente -
Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO	- Consigliera-
Dott. RICCARDO ROSETTI	- Consigliere-
Dott. LUCA SOLAINI	- Consigliere -
Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA	-Rel. Consigliera -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22771-2022 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avvocati [REDACTED]

[REDACTED]

- ricorrente -

contro

[REDACTED] AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1223/2022 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 21/03/2022 R.G.N. 1298/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/05/2026 dalla Consigliera Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA.

Oggetto

rottamazione ter
cessazione della
materia del
contendere

pagamento
integrale

documentazione
dei pagamenti

mancata
contestazione
ratio decidendi

R.G.N.22771/2022

Cron.

Rep.

Ud 26/05/2026

CC

2026

2632



FATTI DI CAUSA

Numero registro generale 22771/2022

Numero sezionale 2632/2026

Numero di raccolta generale 23114/2026

Data pubblicazione 13/07/2026

1. Con sentenza n. 8000 del 2017, il Tribunale di Napoli accoglieva l'opposizione proposta da [REDACTED] [REDACTED] avverso l'avviso di addebito emesso dall'INPS, accertando l'inesistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per gli anni 2008 e 2010 e dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo.

2. La Corte d'appello di Napoli, adita dall'INPS, con sentenza n. 1223 del 2022, dichiarava la cessazione della materia del contendere, rilevando che dagli atti risultava l'ammissione della ricorrente alla definizione agevolata e che l'Istituto non aveva contestato né la presentazione della domanda né l'esecuzione dei pagamenti consequenziali, limitandosi a dedurre che il credito non era stato annullato, ma soltanto rateizzato.

3. Avverso tale sentenza, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

4. [REDACTED] e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sono rimaste intime.

5. All'esito dell'adunanza camerale il Collegio si è riservato il deposito della decisione nel termine di sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo, l'INPS denuncia violazione dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136 del 2018, assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato la cessazione della materia del contendere senza attendere il pagamento integrale del debito definito in via agevolata e senza la produzione della documentazione attestante il perfezionamento della procedura.

2. Il motivo, così come formulato, è inammissibile, poiché non si confronta integralmente con l'effettiva *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

La Corte d'appello non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla sola base dell'accesso alla definizione



agevolata, ma ha valorizzato un ulteriore e autonomo accertamento di fatto. Ha, cioè, affermato che, a fronte della documentazione prodotta da [REDACTED] l'INPS non aveva contestato l'avvenuta esecuzione dei pagamenti consequenziali alla rateizzazione, "limitandosi a sostenere, in termini ritenuti non lineari, che la definizione implicasse il riconoscimento del debito, ma non lo sgravio del credito".

Proprio da tale mancanza di contestazione la Corte territoriale ha desunto che l'Istituto aveva già ottenuto la soddisfazione del proprio credito e che, quindi, non residuava alcun concreto interesse alla prosecuzione del giudizio.

2.1. Il ricorso non investe specificamente questa autonoma affermazione, non deduce un vizio riconducibile all'art. 115 cod. proc. civ., non denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo circa l'effettiva assenza di pagamenti, né trascrive o localizza atti del giudizio di merito idonei a dimostrare che l'INPS avesse invece tempestivamente contestato tale circostanza.

2.2. Ne deriva, altresì, il difetto di decisività della censura, poiché, anche a voler ritenere corretta in astratto la premessa giuridica spesa dal ricorrente circa la necessità del pagamento integrale ai fini della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, il ricorso non attinge l'autonoma base fattuale della decisione, rappresentata dall'accertamento – rimasto fermo – dell'avvenuto pagamento e della sua non contestazione.

3. La censura proposta si correla, invero, a un principio che la giurisprudenza di legittimità ha effettivamente affermato in tema di "rottamazione-ter", ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136 del 2018, secondo cui l'estinzione del giudizio o la cessazione della materia del contendere postulano il perfezionamento della definizione mediante integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute, oltre che la produzione in giudizio della relativa documentazione.



In tal senso si collocano Cass. n. 24909 del 2025 e Cass. n. 9414 del 2026; con riguardo alla disciplina omologa di cui all'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, rilevano altresì Cass. n. 17915 del 2021 e Cass. n. 9535 del 2023, le quali distinguono tra l'impegno alla rinuncia al giudizio e il definitivo effetto estintivo, da ricollegare comunque al perfezionamento della procedura, ribadendo che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, la definizione non produce effetti estintivi del processo e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi.

4. In difetto, però, di una censura puntuale della *ratio* fondata sulla mancata contestazione dei pagamenti, la doglianza si risolve nella prospettazione di una violazione di legge astratta, che non vale a incrinare la distinta base fattuale sulla quale la decisione impugnata si regge.

5. Ne consegue che il ricorso è inammissibile.

Nulla sulle spese, essendo le controparti rimaste intime.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorrente a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26 maggio 2026.

La Presidente

Lucia Esposito

